

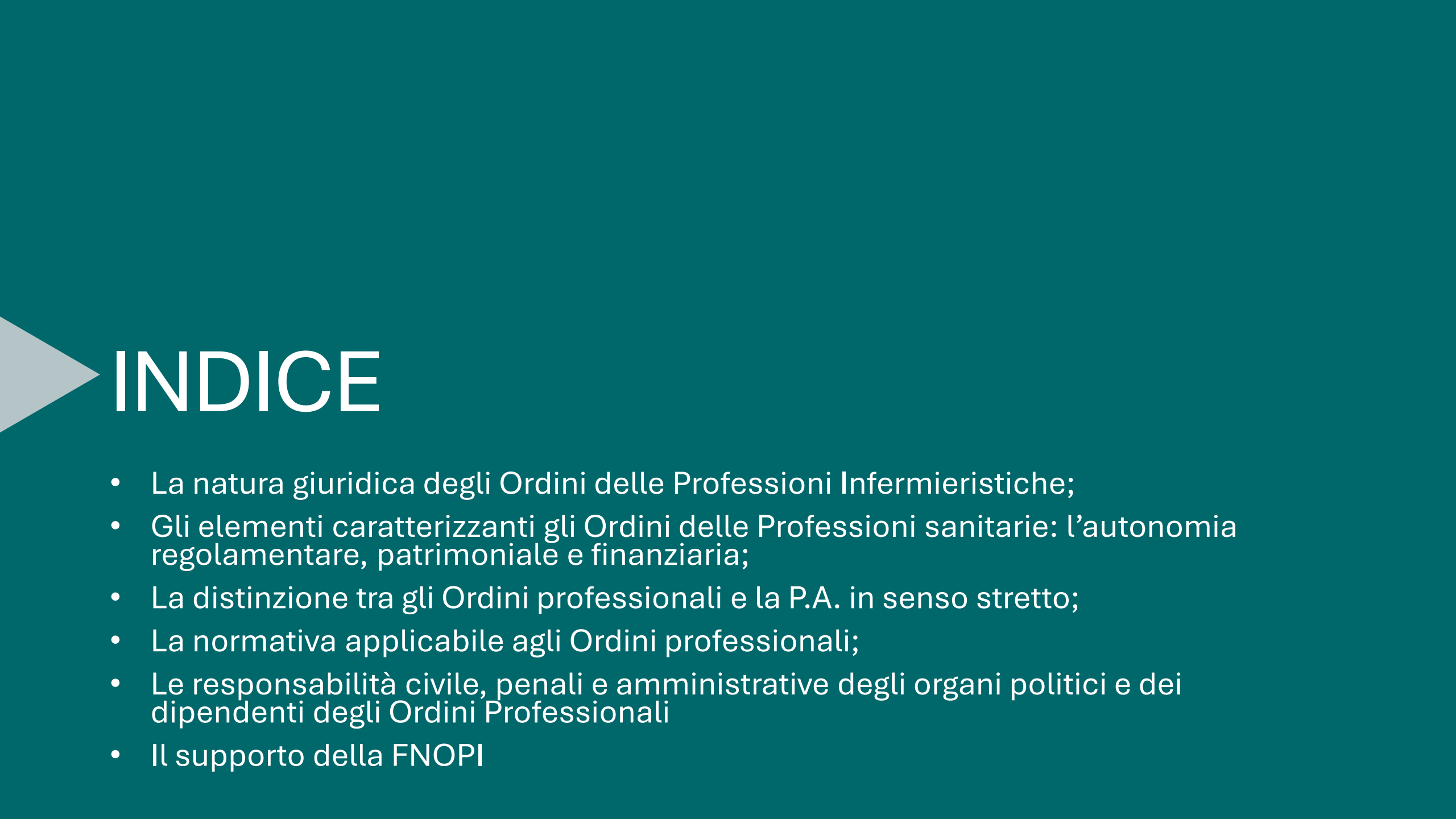


SEMINARI FORMATIVI OPI

12-13 GIUGNO 2025

COMPLIANCE AMMINISTRATIVA

Il pilastro del «buon governo» degli Ordini Professionali



INDICE

- La natura giuridica degli Ordini delle Professioni Infermieristiche;
- Gli elementi caratterizzanti gli Ordini delle Professioni sanitarie: l'autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria;
- La distinzione tra gli Ordini professionali e la P.A. in senso stretto;
- La normativa applicabile agli Ordini professionali;
- Le responsabilità civile, penali e amministrative degli organi politici e dei dipendenti degli Ordini Professionali
- Il supporto della FNOPI

La riforma apportata dalla Legge Lorenzin

- Le novità introdotte dalla legge sono numerose:
 - A. cambio di denominazione,
 - B. previsione di nuovi organi di governo come le Commissioni di Albo;
 - C. rinnovato status giuridico delle Federazioni nazionali e dei relativi Ordini territoriali definiti quali enti pubblici non economici sussidiari dello Stato, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare.

Da enti ausiliari a enti sussidiari

- **Enti ausiliari:** non svolgono una funzione amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo.
- **Enti sussidiari:** in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato. In questa veste ad esempio la legge stabilisce che vigilino sugli iscritti agli albi – e l'iscrizione è obbligatoria a qualunque titolo la professione sia svolta – in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo la volontarietà della condotta, la gravità e nel caso il fatto di aver ripetuto l'illecito.

Elementi caratterizzanti della riforma

- Gli elementi maggiormente caratterizzanti della riforma possono ricondursi dunque nel riconoscimento della sussidiarietà e dell'autonomia in capo a tali enti.
- Il primo concetto, quello di sussidiarietà valorizza il ruolo delle Federazioni e degli Ordini territoriali quali enti associativi che, sia pure in collegamento con lo Stato, assumono funzioni di interesse generale correlate all'espletamento della professione sanitaria.
- Il secondo concetto, quello di autonomia, rafforza il primo, garantendo a tali enti, proprio perché enti associativi rappresentativi della categoria professionale, il necessario spazio di manovra e discrezionalità che sarebbe completamente eliso da una dipendenza strutturale e funzionale dallo Stato.

I tratti caratterizzanti gli Ordini delle professioni sanitarie: l'autonomia regolamentare

- L'autonomia regolamentare degli OPI è la facoltà riconosciuta a questi enti pubblici non economici di poter emanare regolamenti propri, nel rispetto della normativa nazionale, per disciplinare in modo specifico e autonomo le attività e le funzioni interne. Questa autonomia è espressione del principio di sussidiarietà e consente agli OPI di adattare le regole generali alle esigenze concrete della propria realtà interna.

I tratti caratterizzanti gli Ordini delle professioni sanitarie: l'autonomia Finanziaria

Autonomia Finanziaria degli Ordini delle Professioni Sanitarie

L'autonomia finanziaria consiste nella **facoltà degli Ordini di gestire in modo indipendente le proprie risorse economiche**, sia in entrata che in uscita. Questo principio si articola in due aspetti fondamentali:

1. Gestione autonoma delle spese

Gli Ordini possono:

- decidere in piena autonomia come allocare le risorse per il funzionamento dell'ente;
- finanziare attività istituzionali (formazione, aggiornamento professionale, vigilanza deontologica);
- sostenere spese per il personale, la sede, le tecnologie e i servizi agli iscritti;
- deliberare piani finanziari e bilanci senza necessità di approvazione preventiva da parte dello Stato, se non per la vigilanza successiva.

2. Disponibilità di entrate autonome

Gli Ordini:

- si finanziano **esclusivamente tramite i contributi degli iscritti** (quote annuali, diritti di segreteria, ecc.);
- possono stabilire in autonomia l'ammontare delle quote, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità;
- non ricevono finanziamenti pubblici ordinari, garantendo così **indipendenza economica** dallo Stato.

I tratti caratterizzanti gli Ordini delle professioni sanitarie: l'autonomia Patrimoniale e contabile

Autonomia Patrimoniale e Contabile

- Gli Ordini delle professioni sanitarie godono di piena autonomia patrimoniale e contabile, che si traduce nella capacità di gestire in modo indipendente il proprio patrimonio e la propria contabilità, senza commistioni con altri enti pubblici o privati. In particolare:
- Dispongono di un bilancio autonomo, redatto secondo principi di trasparenza e responsabilità, distinto da quello dello Stato e da ogni altro ente.
- Il patrimonio è separato e destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ordine, come la tutela della salute pubblica, la formazione continua e la vigilanza deontologica.
- Gli Ordini deliberano in autonomia le proprie entrate e uscite, approvano il bilancio preventivo e consuntivo, e sono responsabili della gestione economica secondo criteri di efficienza e legalità.

I tratti caratterizzanti gli Ordini delle professioni sanitarie: l'autonomia disciplinare

- L'autonomia disciplinare è la facoltà riconosciuta agli OPI di gestire in modo indipendente i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti, senza interferenze esterne.
- Questo potere è esercitato nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, contraddittorio e proporzionalità.
- L'autonomia disciplinare è uno strumento essenziale per garantire la qualità, l'etica e la responsabilità nell'esercizio della professione infermieristica. Essa rafforza il ruolo degli OPI come organi sussidiari dello Stato, capaci di tutelare l'interesse pubblico attraverso l'autoregolazione.

La distinzione tra gli Ordini professionali e la P.A. in senso stretto:

- Come noto, le professioni intellettuali sottendono la presenza di Ordini e Collegi professionali, previsti dall'art. 2229 c.c., quali strutture ad appartenenza necessaria: l'iscrizione all'Ordine professionale rappresenta, infatti, condizione necessaria per l'esercizio della professione.
- Gli Ordini professionali sono definiti come istituzioni di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti. Tali istituzioni sono considerati, altresì, enti di diritto pubblico: già prima, infatti, del riconoscimento da parte di una espressa previsione legislativa in tal senso, questi erano stati individuati quali enti pubblici dall'art. 1 della Legge n. 70/1975, recante il censimento di tutti gli enti pubblici diversi dallo Stato.
- Lo status giuridico pubblicistico degli Ordini professionali è stato confermato a più riprese, del resto, della stessa Corte Costituzionale che li ha configurati come «enti pubblici ad appartenenza necessaria» riconoscendo che la loro istituzione e disciplina «risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso».

Caratteri distintivi (1/4)

- I caratteri distintivi sono espressamente riconosciuti dal legislatore con il D.L. n.101/2013 che ha introdotto disposizioni espresse sugli ordini professionali, riguardanti la loro natura giuridica e le loro competenze.
- Gli ordini professionali sono stati definiti come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria. In altre parole, non gravano sulla finanza pubblica e sono alimentati esclusivamente dai contributi dei propri iscritti.

Caratteri distintivi (2/4)

- L'art. 2, c. 2 bis, DL 101/2013 esclude, pertanto, gli “Gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario” dalla diretta applicabilità della disciplina del DLGS 165/2001, assoggettandoli “ai principi” del decreto legislativo testé richiamato.
- Invero, tale articolo non ha la funzione di sottrarre al novero degli enti pubblici non economici le organizzazioni ordinistiche, bensì quella di non applicare loro integralmente la specifica disciplina – bensì i soli principi – dettata in materia di impiego pubblico in ragione delle peculiarità di tali enti.
- Questi ultimi, infatti, hanno carattere associativo, sono costituiti dagli appartenenti alle relative associazioni professionali e si finanziano esclusivamente con i contributi dei propri iscritti.

Caratteri distintivi (3/4)

- L'art. 2, c. 2 bis, DL 101/2013 fa riferimento, inoltre, a un adeguamento “con propri regolamenti”, escludendo esplicitamente sia l'art. 14 secondo cui ogni pubblica amministrazione “singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance” sia il Titolo III che reca la regolamentazione di strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

Caratteri distintivi (4/4)

- **Legge di conversione al D.L del 22 giugno 2023, n. 75**
- La legge di conversione ha modificato comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo n. 101/2013, aggiungendo al testo il seguente periodo: *“Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.”.*
- Tale modifica normativa va ad accentuare, dunque, la posizione differenziata che gli Ordini professionali ricoprono rispetto alla pubblica amministrazione in senso stretto in materia di finanza pubblica: la modifica ha quale corollario che qualsiasi nuova previsione legislativa che comporti, d'ora in avanti, restrizioni o comunque ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni in materia di spesa pubblica dovrà esplicitare o meno se sia applicabile anche agli Ordini: in mancanza, gli Ordini resteranno al di fuori del perimetro applicativo della nuova disciplina.

La normativa applicabile agli Ordini professionali

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Nuovo codice dei contratti pubblici

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

D.lgs. 30 marzo 2021, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale

D.L. n. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113)

Introduce il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) come strumento unico di programmazione.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); Decreto Legislativo 196/2003; D.lgs. 101/2018

Disciplina il trattamento dei dati personali

Decreto Legislativo n.31 maggio 2011, n. 91

Armonizzazione dei sistemi contabili

La normativa applicabile agli Ordini professionali: l.241/90

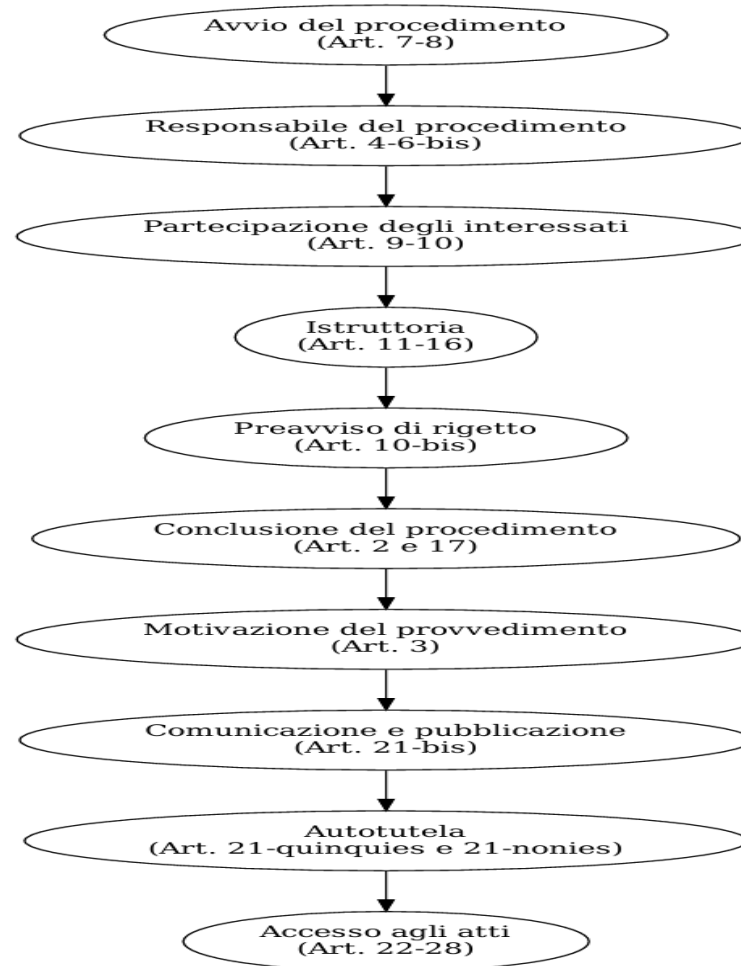
- Legge 07/08/1990, n. 241 (applicabile agli Ordini professionali)
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 è una delle normative fondamentali del diritto amministrativo italiano. Essa disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con l'obiettivo di garantire trasparenza, imparzialità ed efficienza nell'azione della Pubblica Amministrazione.

La normativa applicabile agli Ordini professionali: l.241/90

In particolare, gli Ordini professionali sono tenuti all'applicazione della predetta legge per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano:

- Il procedimento amministrativo;
- Il diritto di accesso agli atti;
- L'autotutela amministrativa (art. 21 della legge)

La normativa applicabile agli Ordini professionali: l.241/90



Codice appalti – DLGS 36/2023

- **Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)**
- Con delibera n. 687/2017, l'Anac ha confermato che gli ordini professionali sono enti pubblici non economici e che, in quanto organismi di diritto pubblico, sono soggetti alla normativa del Codice Appalti ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L.190/2012

- LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino)
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, conosciuta anche come legge Severino, mira a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, promuovendo la trasparenza.

L.190/2012

Con delibera n. 145/2014, l'ANAC ha rilevato che gli Ordini professionali si collocano, ai sensi dell'art. 1, c. 2, DLGS 165/2001, nel novero degli enti pubblici non economici appartenenti al comparto del c.d. “parastato” e che tra di essi e i loro dipendenti intercorre un rapporto di pubblico impiego. Pertanto, gli Ordini professionali sono sottoposti alla normativa inerente agli obblighi volti a prevenire la corruzione.

Dlgs 33/2013 (applicabile previo giudizio di compatibilità)

- **DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza amministrativa**
- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, noto come “Decreto Trasparenza”, disciplina il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dlgs 33/2013

Applicabilità agli Ordini professionali

- Art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. «*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile (....) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali*».
- Ne discende che le Federazioni e gli Ordini professionali devono adempiere agli obblighi di trasparenza previsti in via generale per la Pubblica Amministrazione, previo esperimento di un apposito giudizio di compatibilità.

Dlgs 33/2013 (applicabile previo giudizio di compatibilità)

- Il giudizio di compatibilità deve essere eseguito dall'OPI tenendo in considerazione i seguenti elementi:
 - funzioni istituzionali;
 - struttura organizzativa dell'ente;
 - bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e trasparenza e quelle di tutela della privacy.

Dlgs 33/2013 (applicabile previo giudizio di compatibilità)

- Scadenzario adempimenti in materia di trasparenza amministrativa

Dlgs 165/2001 – Testo Unico su Pubblico impiego (applicabile con riferimento ai principi)

- **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego)**
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, noto come Testo Unico sul Pubblico Impiego, disciplina l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Esclusione dalla normativa di contenimento delle spese (1/4)

- Ar. 2, co. 2, del D.L. n. 101/2013 e s.m.i. *«Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva»*

Esclusione dalla normativa di contenimento delle spese (2/4)

- Art. 2, co. 2-bis, del D.L. n. 101/2013 *«Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».*

Esclusione dalla normativa di contenimento delle spese (3/4)

- L'art. 2, c. 2 bis, DL 101/2013, convertito in L 125/2013, esclude “Gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario” dalla diretta applicabilità della disciplina del DLGS 165/2001, assoggettandoli “ai principi” del decreto legislativo testé richiamato.

Esclusione dalla normativa di contenimento delle spese (4/4)

- Tale articolo non ha la funzione di sottrarre al novero degli enti pubblici non economici le organizzazioni ordinistiche, bensì quella di non applicare loro integralmente la specifica disciplina dettata in materia di impiego pubblico in ragione delle peculiarità di tali enti.
- Questi ultimi, infatti, hanno carattere associativo, sono costituiti dagli appartenenti alle relative associazioni professionali e si finanziano esclusivamente con i contributi dei propri iscritti.
- A conferma di quanto argomentato, il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018), inserisce nel comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, il personale non dirigente dipendente da Ordini e collegi professionali e relative Federazioni, consigli e collegi nazionali (art. 3).
- Tale comparto riunisce proprio i lavoratori e le lavoratrici degli organi dello Stato e dei Ministeri, delle Agenzie che svolgono attività e funzioni tecnicooperative, degli Enti Pubblici non Economici e delle casse privatizzate.

Dlgs 150/2009: la Performance

- **Performance**

- L'art. 2, c. 2 *bis*, DL 101/2013 fa riferimento a un adeguamento “*con propri regolamenti*”, escludendo esplicitamente sia l'art. 14 secondo cui ogni pubblica amministrazione “*singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance*” sia il Titolo III che reca la regolamentazione di strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
- Dalla lettura dell'articolo sopracitato sembra potersi dedurre che gli Ordini professionali non sono tenuti all'applicazione *tout court* delle disposizioni dettate dal DLGS 150/2009.
- Cionondimeno, essi devono adottare un regolamento che disciplini la metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale non dirigente dell'Ordine.
- La stesura di tale regolamento dovrà essere accompagnata dalla individuazione del contenuto delle disposizioni del DLGS 150/2009 ritenute applicabili, nella misura in cui gli obblighi da essa derivanti siano compatibili con le peculiari caratteristiche degli Ordini medesimi.

Transizione digitale

- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale)
- Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Il CAD è stato istituito dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il provvedimento è entrato in vigore il 1/1/2006.

Transizione digitale

- L'art. 17 del codice obbliga tutte le PA, inclusi gli Ordini professionali, quali enti pubblici non economici, a nominare un Responsabile per la Transizione al Digitale.
- Il RTD è il dirigente incaricato di guidare e coordinare la trasformazione digitale dell'ente. La sua nomina è obbligatoria e deve essere registrata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

Transizione digitale

- **Nomina del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)**
 - Obbligatoria anche per enti senza dirigenti: può essere un consigliere con competenze adeguate.
- **Nomina del Responsabile della Gestione Documentale e del responsabile della conservazione**
 - Pubblicazione del manuale della gestione documentale e della conservazione
- **Adozione delle piattaforme abilitanti**
 - **SPID/CIE** per l'accesso ai servizi digitali
 - **pagoPA** per i pagamenti elettronici
 - **App IO** per la comunicazione con gli iscritti (se offrono servizi digitali)
- **Accessibilità digitale**
 - Obbligo di rendere **accessibili i siti web e i servizi digitali**, con pubblicazione della **dichiarazione di accessibilità**.
- **Redazione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)**
 - Anche gli ordini devono includere una sezione dedicata alla **transizione digitale**, con obiettivi e risorse.
- **Formazione e competenze digitali**
 - Il personale (anche se limitato) e i consiglieri devono acquisire **competenze digitali di base**, anche tramite piattaforme come **Syllabus**.
- **Sicurezza informatica e protezione dei dati**
 - Devono adottare misure minime di sicurezza ICT e garantire la conformità al **GDPR**.
- **Riuso e interoperabilità**
 - Obbligo di valutare il **riuso di soluzioni digitali** già disponibili nella PA e garantire l'interoperabilità dei propri sistemi.

DL 80/2021 E dpr 81/2022: IL PIAO

- Il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO è un documento unico di programmazione e governance introdotto - nell'ambito delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113).
- Il quadro normativo è stato poi completato con l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del richiamato articolo 6. In particolare, con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) ha definito, inoltre, il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

DL 80/2021 E dpr 81/2022: IL PIAO

- l'art. 6, co. 1, del D.L. n. 80/2021 prevede, per quanto qui d'interesse, che il nuovo documento di programmazione deve essere adottato da tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 gennaio di ogni anno.

DL 80/2021 E dpr 81/2022: IL PIAO

- L'elenco di cui all'articolo sopra citato ricomprende espressamente, pertanto, anche gli enti pubblici non economici.
- Invero, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, come modificato dalla citata legge n. 3/2018, gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

DL 80/2021 E dpr 81/2022: IL PIAO

- Per le amministrazioni pubbliche con meno di 50 dipendenti, il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) deve essere redatto in forma semplificata, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 132/2022. Le sezioni obbligatorie sono ridotte rispetto a quelle previste per gli enti più grandi.

GDPR

- Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è un regolamento dell'Unione Europea che mira a proteggere i dati personali dei cittadini. Entrato in vigore il 25 maggio 2018, regola il modo in cui le aziende e le organizzazioni possono raccogliere, utilizzare, conservare e trasferire i dati personali dei cittadini europei, secondo una fonte.
- Il GDPR ha lo scopo di:
- **Arricchire la protezione dei dati personali:** Garantisce ai cittadini il controllo sui propri dati personali e il diritto di richiedere la cancellazione degli stessi, la rettifica e la portabilità.
- **Armonizzare la legislazione europea:** Stabilisce un quadro normativo unico per tutti gli Stati membri dell'UE, semplificando le operazioni aziendali e riducendo la frammentazione legislativa.
- **Porre in essere norme rigorose per il trattamento dei dati:** Impone obblighi specifici alle organizzazioni, tra cui la nomina di un responsabile della protezione dei dati (DPO) e la notifica di violazioni dei dati personali all'autorità di controllo entro 72 ore.
- **Imporre sanzioni significative per la mancata conformità:** Prevede multe consistenti per le organizzazioni che violano le disposizioni del regolamento, fino al 4% del fatturato annuale globale.
- Il GDPR si applica a tutte le aziende e le organizzazioni che operano in Europa, indipendentemente dalla loro sede legale. Include, inoltre, anche le aziende che non hanno sede in Europa, ma che trattano i dati personali dei cittadini europei.

GDPR

- Il GDPR ha delle implicazioni significative per molte aziende, tra cui:
- **Obbligo di ottenere il consenso per il trattamento dei dati:** I cittadini devono esprimere un consenso valido per la raccolta e il trattamento dei loro dati personali.
- **Obbligo di trasparenza:** Le aziende o gli enti devono informare i cittadini sulle modalità di trattamento dei loro dati personali.
- **Obbligo di sicurezza:** Le aziende devono adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati e da violazioni.
- **Obbligo di notifica delle violazioni dei dati:** Le aziende devono notificare all'autorità di controllo e, in alcuni casi, ai cittadini, eventuali violazioni dei dati personali.
- Il GDPR rappresenta un passo importante nella protezione dei dati personali e nello sviluppo di un ambiente digitale più sicuro e trasparente.

GDPR

- Il Regolamento UE 2016/279 sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* – GDPR) trova applicazione anche nei confronti degli enti pubblici non economici a carattere associativo, come in effetti si desume dall'art. 37, lett. a) del GDPR.
- La disposizione, infatti, impone l'obbligo di nomina del DPO alle «*autorità pubbliche*», categoria in cui rientrano a pieno titolo anche gli Enti in questione in quanto esercenti un potere autoritativo che si traduce nel potere di adottare atti incidenti nella sfera giuridica degli iscritti.

Decreto Legislativo n.31 maggio 2011 n. 91

- La contabilità degli Ordini e della Federazioni è una doppia contabilità:
- CONTABILITA' FINANZIARIA
- La contabilità finanziaria nella Pubblica Amministrazione è il sistema di rilevazione, gestione e rendicontazione delle entrate e delle spese pubbliche, finalizzato a garantire il rispetto dei vincoli di bilancio, la trasparenza dell'azione amministrativa e il controllo sull'uso delle risorse pubbliche, secondo i principi contabili generali
- CONTABILITA' ECONOMICO –PATRIMONIALE
- La contabilità economico-patrimoniale è il sistema contabile che, affiancando la contabilità finanziaria, consente di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle operazioni poste in essere da una pubblica amministrazione, anche se non direttamente misurati dai relativi movimenti finanziari

Le responsabilità civile, penali e amministrative degli organi politici e dei dipendenti degli Ordini Professionali

- Ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti secondo le leggi penali, civili e amministrative. Di qui la configurazione delle tre forme classiche della responsabilità penale, civile e amministrativa cui occorre aggiungere la responsabilità contabile, ritenuta in dottrina come una specie di quella amministrativa.

La responsabilità penale

- A parte la responsabilità per fatti di reato che concerne ciascun individuo, i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio costituiscono i soggetti attivi dei reati contro la PA (articoli 314 e seguenti del Codice penale, come ad esempio la concussione, la corruzione, il peculato).

La responsabilità penale

La definizione dei soggetti indicati è data dal codice penale:

- i pubblici ufficiali sono coloro i quali svolgono una funzione pubblica disciplinata da norme di diritto pubblico caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione
- gli incaricati di pubblico servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima

La responsabilità penale

Peculato – Art. 314 c.p.

- Chi: pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
- Cosa fa: si appropria di denaro o beni pubblici affidati per ragioni d'ufficio
- Pena: reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi

Concussione – Art. 317 c.p.

- Chi: pubblico ufficiale
- Cosa fa: costringe qualcuno a dare o promettere denaro o altra utilità, abusando del proprio ruolo
- Pena: reclusione da 6 a 12 anni

La responsabilità penale

Corruzione per l'esercizio della funzione – Art. 318 c.p.

- Chi: pubblico ufficiale
- Cosa fa: riceve denaro o utilità per compiere atti del proprio ufficio
- Pena: reclusione da 3 a 8 anni

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. 319 c.p.

- Chi: pubblico ufficiale
- Cosa fa: riceve denaro o utilità per compiere atti illegittimi
- Pena: reclusione da 6 a 10 anni

La Responsabilità civile

In base all'articolo 2043 del Codice civile "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La responsabilità civile si distingue in:

- responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), cioè quella sopra indicata
- e in responsabilità contrattuale che deriva dalla violazione di un adempimento previsto in un rapporto obbligatorio.

In ragione del rapporto di immedesimazione organica del dipendente con la PA, questa viene solitamente chiamata in giudizio a rispondere del danno. Tuttavia, in caso di condanna, si rivale sul dipendente responsabile dell'inadempimento o del fatto illecito.

La Responsabilità amministrativa

la responsabilità amministrativa sorge quando dalle azioni od omissioni del commesse nell'esercizio delle funzioni derivi un danno erariale all'Ente. Il presupposto di questa forma di responsabilità è l'esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto e l'Ente pubblico. Ma tale rapporto va inteso in senso lato, non soltanto come rapporto di dipendenza, bensì come qualsiasi relazione funzionale o rapporto gestorio che legghi l'autore all'amministrazione.

Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa sono:

1. l'elemento oggettivo, che riguarda il comportamento antigiuridico tenuto dal dipendente;
2. l'elemento soggettivo, che si riferisce alla volontà del soggetto di aver posto in essere il comportamento antigiuridico (azione o omissione) con dolo o colpa grave;
3. il danno erariale, vale a dire il danno arrecato suscettibile di valutazione economica. Esso consiste nella perdita di denaro o di beni pubblici da parte dell'Ente (danno emergente) o dalla mancata acquisizione di benefici patrimoniali che l'Ente avrebbe potuto conseguire (lucro cessante). Si denomina danno erariale quando la perdita patrimoniale incide sul bilancio dell'Ente o, più in generale, sulla finanza pubblica.

La giurisprudenza ha recentemente introdotto un'ulteriore specie di danno che è il danno all'immagine, anch'esso suscettibile di valutazione patrimoniale. In mancanza di danno erariale viene meno la responsabilità patrimoniale. Tuttavia la rilevanza dell'elemento oggettivo e soggettivo potrà, se del caso, esser fatta valere in sede disciplinare.

4. Quarto elemento costitutivo della responsabilità amministrativa è il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il comportamento antigiuridico, vale a dire il collegamento eziologico che consente di considerare l'evento dannoso come conseguenza immediata e diretta dell'azione o della omissione

IL SUPPORTO DELLA FEDERAZIONE

Home > AREA RISERVATA UFFICI > SUPPORTO AMMINISTRATIVO OPI

SUPPORTO AMMINISTRATIVO OPI

La sezione SUPPORTO AMMINISTRATIVO OPI è dedicata a fornire servizi informativi, formativi e di consulenza diretta ([Scarica le linee guida per l'utilizzo del servizio](#)) per:

- a. il corretto espletamento dei principali adempimenti di legge previsti per le pubbliche amministrazioni ed in particolare per gli Enti Pubblici non Economici di natura ordinistica.
- b. Il buon andamento dell'attività amministrativa

Accedendo a ciascuna sottosezione, sarà possibile fruire di contenuti quali link alla normativa di riferimento, linee guida operative, modelli di provvedimento, FAQ ed altro materiale utile e richiedere su prenotazione supporto diretto agli uffici competenti della Federazione, rispetto all'area di lavoro per la quale si richiede il supporto.

N.B. nella schermata di prenotazione di una call di supporto, nel campo email, si prega di NON INSERIRE UN INDIRIZZO PEC, altrimenti il sistema non potrà inviare il link per partecipare alla riunione. Inserire pertanto esclusivamente un indirizzo di posta ordinaria (generico dell'Ordine o personale)



Sezione «Supporto Amministrativo OPI», all'interno della intranet della Federazione, accessibile dal personale amministrativo e dagli organi dei singoli Ordini Provinciali.

Nella schermata è possibile vedere le diverse aree di supporto, che corrispondono alle diverse Unità Organizzative della Federazione

IL SUPPORTO DELLA FEDERAZIONE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Richiedi subito supporto agli uffici della Federazione

+ LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

- LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- > Art. 50 D.Lgs. 36/2023

CIRCOLARI

- > Inserire

GUIDE OPERATIVE/MANUALI

- > Guida operativa richiesta CIG per contratti sotto 5000€

MODELLI E STANDARD

MODELLI DA INVIARE AI FORNITORI

- > Modello autocertificazione possesso requisiti di idoneità a contrarre
- > Modello tracciabilità finanziaria e indicazione conto corrente dedicato

MODELLI DI DELIBERA PER ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI

- > Modello di delibera Trattativa diretta su MEPA
- > Modello di delibera affidamento "cartaceo" sotto i 5.000€

FAQ

- ❖ Chi può essere nominato RUP?
- ❖ Per il pagamento della SIAE (ad esempio per un evento), è necessario richiedere il CIG?
- ❖ Fino a quando sarà possibile utilizzare la piattaforma PCP per gli affidamenti al di sotto dei 5.000€?

Esempio di sezione della intranet dedicata al supporto sulle procedure di acquisto.

Nello screen è possibile vedere le diverse tipologie di contenuto (es. Normativa, Guide operative, modelli, faq, webinar)

CONTENUTI VIDEO - WEBINAR

Webinar Acquisti E Appalti - Lezione 1

FNOPI

APPALTI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

LEZIONE 1

Webinar Acquisti E Appalti - Lezione 2

FNOPI

APPALTI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

LEZIONE 2

IL SUPPORTO DELLA FEDERAZIONE

SUPPORTO «A SPORTELLO»

Esempio di modulo per richiesta di appuntamento «one to one» con il personale amministrativo della Federazione

FNOPI - Acquisti e Appalti

Riunione di 30 minuti

N.B. non inserire indirizzo PEC nel ca... Altre informazioni

30 minuti

Prenotazione per **Riunione di 30 minuti**

DATA

ORA

< > Aprile 2025

L	M	M	G	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Tutti gli orari sono in (UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna

14:30

AGGIUNGI I DETTAGLI

Nome e cognome *

Nome e cognome

Posta elettronica *

Posta elettronica

Numero di telefono *

Aggiungi numero di telefono

FORNISCI ALTRE INFORMAZIONI

Ruolo/Funzione/Carica

Aggiungi qui la risposta

OPI di appartenenza

Aggiungi qui la risposta

Oggetto della richiesta (formulare quesito in maniera sintetica)

Aggiungi qui la risposta

Prenota

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE



[Link per accedere al
questionario](#)